

Allegato B ordinanza

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLE PROGETTAZIONI RICOMPRESSE NEL
FONDO PROGETTAZIONE
eseguiti dagli enti attuatori delegati dal Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico
ex. D.L. 91/2014

PREMESSA - INQUADRAMENTO GIURIDICO

La legge n. 221 del 28.12.2015, all'art. 55, al fine di consentire la celere predisposizione del piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali, ha istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il «**Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico**» di seguito Fondo, in cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalità con la delibera del CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32, nonché le risorse imputate agli oneri di progettazione nei quadri economici dei progetti definitivi approvati, ove la progettazione sia stata finanziata a valere sul fondo.

Sempre il citato articolo 55 dispone che il funzionamento del fondo sia disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio. In attuazione è stato emanato il D.P.C.M. 14.07.2016 "*Modalità di funzionamento del "Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico", di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221*". Tale DPCM prevede che sono beneficiari delle risorse del «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico» i Presidenti delle regioni, in qualità di commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Tale articolo 7, comma 2, prevede che "L'attuazione degli interventi e' assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116".

L'articolo 10 comma 5 del D.L. 91/2014 prevede che il Presidente della Regione sia titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvalga dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Il comma 2-ter dell'articolo 10 del D.L. 91/2014, prevede che il Presidente della Regione possa delegare, per le attività di sua competenza di cui al medesimo articolo, un soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente medesimo e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

Le presenti disposizioni disciplinano, secondo quanto previsto dal citato articolo 10 comma 2-ter D.L. 91/2014, l'operato degli enti attuatori delegati dal Presidente-Commissario di Governo per attuare la progettazione di alcuni degli interventi previsti dal Fondo, con l'utilizzo motivato delle deroghe normative di cui all'articolo 10 comma 5 D.L. 91/2014.

Con decreto del MATTM del 12.11.2018, adottato ai sensi dell'art. 6 del citato D.P.C.M. 14.07.2016, è stato approvato l'elenco degli interventi contro il dissesto idrogeologico relativo alla Regione Toscana, la cui progettazione è finanziata a valere sulle disponibilità del Fondo.

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti disposizioni si applicano agli enti attuatori, delegati dal Commissario di governo per l'esecuzione delle progettazioni finanziate dal Fondo.
2. A tali opere si applica, per quanto non diversamente disposto nelle presenti disposizioni o in specifici atti commissariali, esclusivamente la normativa statale.
3. I successivi articoli disciplinano le deroghe alla normativa nazionale che l'ente attuatore può utilizzare nella progettazione dell'intervento delegatogli dal Commissario.

ART. 2 – UFFICIO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO

1. Il Commissario di Governo si avvale, dei seguenti settori della Regione Toscana, che costituiscono ufficio proprio del Commissario:

- Direzione Difesa del Suolo e Protezione civile:
 - Settore Assetto Idrogeologico
 - Settori del Genio civile territorialmente competenti
- Direzione Programmazione e Bilancio:
 - Settore Contabilità
- Direzione Affari Legislativi, Giuridici e Istituzionali:
 - Settore Attività Legislativa e Giuridica
- Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi
 - Settore Contratti

2. Il coordinamento dell'Ufficio del Commissario, come sopra costituito, è svolto dal Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione civile della Regione Toscana.

3. E' facoltà del coordinatore dell'Ufficio del Commissario emanare eventuali modalità operative per lo svolgimento delle attività previste dalle presenti disposizioni.

4. Per ogni intervento del Fondo attuato dagli enti attuatori è individuato come Settore Regionale di riferimento (di seguito "settore regionale") il Genio civile territorialmente competente.

5. La trasmissione di tutta la documentazione relativa alle presenti disposizioni è effettuata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it

ART. 3 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il Fondo, come esplicitato all'art. 1, del DPCM 14.07.2016 è diretto a favorire l'efficace avanzamento delle attività progettuali delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico e provvede a rendere le stesse immediatamente cantierabili.

2. L'individuazione da parte del Commissario quale ente attuatore delegato, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 ter, del D.L. 91/2014, comporta la competenza di quest'ultimo, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento e delle presenti disposizioni, in ordine a tutte le fasi procedurali finalizzate all'attuazione della progettazione dell'opera, fino alla cantierabilità della stessa, con la conseguente titolarità dei poteri e delle responsabilità ad esse connesse e utilizzando, con espressa motivazione, le deroghe alla normativa nazionale di riferimento così come disciplinate dalle presenti disposizioni. L'ente attuatore svolge, altresì, la funzione di stazione appaltante e di autorità espropriante in merito alle procedure connesse all'attività di progettazione.

3. In particolare sono di competenza dell'ente attuatore:

- la redazione ed approvazione del progetto dell'opera, fatto salvo quanto disposto all'articolo 5, comma 4;

- le eventuali procedure connesse all'attività espropriativa da effettuarsi contestualmente alla progettazione
- l'affidamento dei servizi di progettazione e connessi;
- le eventuali procedure di occupazione temporanea per l'effettuazione di indagini;
- i pagamenti conseguenti le attività sopra indicate;
- la rendicontazione dell'intervento;
- la trasmissione dei dati di monitoraggio.

4. La realizzazione delle opere è vincolata alla copertura finanziaria indicata per ciascuna di esse ai sensi del successivo art. 4; salvo esplicita autorizzazione del Commissario di Governo, non sono consentiti aumenti di spesa e, se effettuati, sono posti a carico dell'ente attuatore, ferme le conseguenti responsabilità.

5. Ciascun ente attuatore, per ogni intervento per cui è delegato, nomina all'interno della propria struttura il Responsabile Unico del Procedimento e lo comunica al Settore regionale.

6. Sono a carico del RUP nominato dall'ente attuatore tutti gli oneri informativi e le comunicazioni previste dal D.Lgs. 50/2016 o da altre disposizioni, tra le quali, a titolo esemplificativo, quelle nei confronti dell'Osservatorio (SITAT-SA) e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.).

7. L'ente attuatore è tenuto a supportare e collaborare con il Commissario al fine di ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente.

ART. 4 – PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Il finanziamento del fondo e' finalizzato alla redazione del progetto esecutivo previsto per l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori attraverso l'elaborazione, anche non esplicita, dei livelli di progettazione inferiori (non già redatti).

2. Non sono ammessi al finanziamento gli incarichi di progettazione già conferiti e le spese per rilievi e indagini appaltati anteriormente alla data di assegnazione dei fondi, avvenuta con il citato decreto MATTM del 12.11.2018, salvo che per le progettazioni degli interventi inseriti nelle tabelle C e D del «Piano stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni», di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2015, per i quali possono essere riconosciuti gli incarichi di progettazione già' conferiti a far data dal 15 settembre 2015.

3. Per consentire la verifica di cui al comma precedente, l'ente attuatore provvede, entro 30 giorni dal ricevimento delle presenti disposizioni, a trasmettere al Settore una relazione contenente una descrizione delle attività e dei costi già sostenuti, nonché un stima dettagliata dei costi previsti per tutta la fase di progettazione, corredata da tutta la documentazione progettuale in suo possesso, nonché gli eventuali atti di approvazione e gli atti di affidamento di incarichi e servizi già adottati. La stima dei costi previsti può essere aggiornata nel corso della progettazione previa nuova verifica del Settore di cui al comma successivo.

4. Il Settore regionale, sulla base della documentazione trasmessa o dell'eventuale ulteriore documentazione necessaria da richiedere all'ente attuatore, verifica altresì, con riferimento alle aliquote indicate nell'allegato 1 del D.P.C.M. 14.07.2016 e ai livelli progettuali eventualmente già disponibili presso l'ente attuatore, l'entità del finanziamento concesso, eventualmente rideterminandolo in diminuzione, in funzione dei livelli progettuali mancanti (a prescindere che un livello successivo venga omissis). Tale valutazione può essere rivista con il proseguire delle progettazioni in funzione del quadro economico dell'intervento, fermo restando il limite superiore individuato dal decreto del MATTM. Il Settore verifica altresì che la stima dei costi previsti dall'ente attuatore sia congrua in relazione alle attività previste e che rientri nei limiti del finanziamento, eventualmente rideterminato come sopra.

5. Fermo restando l'importo massimo del finanziamento così come sopra determinato è facoltà dell'ente attuatore, qualora proceda all'elaborazione di più di un livello di progettazione a valere del

fondo, di ripartire, previa adeguata motivazione, le spese in modo diverso dalle sopra citate aliquote, tra i livelli progettuali da redigere.

6. Il Settore regionale comunica gli esiti delle verifiche di cui al precedenti commi 2 e 4 all'ente attuatore e al Settore Assetto Idrogeologico, entro 15 giorni dalla trasmissione completa della documentazione necessaria. In ogni caso, nelle more di tali verifiche, non è possibile procedere alle liquidazioni.

7. Il riferimento per individuare il corrispettivo per gli interventi dovrà essere il prezzario regionale. Per le voci di lavorazione ivi mancanti, si dovrà provvedere all'elaborazione delle relative analisi, sulla base dei criteri, della metodologia e dei prezzi elementari ivi indicati. Per i prezzi elementari non presenti nel prezzario regionale, si dovrà fare riferimento, specificandoli, a prezzari/listini ufficiali locali, ovvero ricorrere a ricerche di mercato, adeguatamente documentate, relative all'area territoriale di intervento. Di ciò è dato evidenza negli elaborati progettuali.

8. I progetti non possono prevedere opere accessorie, come definite al punto 4.1.1. del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015, di entità superiore al 10% dell'importo complessivo dei lavori. Tali opere andranno identificate e quantificate come categoria a parte nei computi metrici delle progettazioni.

9. Gli incentivi per la progettazione sono erogati ai sensi dell'articolo 113 commi 2 e ss D.Lgs. 50/2016. Tali incentivi sono riportati tra le somme a disposizione per la realizzazione dell'intervento nella misura prevista dal regolamento adottato dall'ente attuatore, che non può comunque superare complessivamente l'1,8% dell'importo a base di gara. Una somma pari allo 0,2% dell'importo posto a base di gara, è riservata alla copertura dei compensi e delle spese relative all'Ufficio del Commissario. A tal fine il Commissario accantona le relative risorse, disponendo il trasferimento su apposito capitolo di entrata della gestione commissariale avente vincolo di destinazione.

10. Gli enti attuatori, nello sviluppo della progettazione, possono applicare la facoltà prevista dall'articolo 23 comma 4 D.Lgs. 50/2016 che consente di omettere uno o entrambi dei primi livelli di progettazione previsti dal comma 1 del medesimo articolo, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omissivo, salvaguardando la qualità della progettazione. Nel caso di cui all'articolo 5, comma 3, l'ente attuatore predisporre e trasmette il progetto definitivo.

11. Gli enti attuatori, completato ogni livello progettuale e prima di procedere alla relativa approvazione, trasmettono il progetto al Settore regionale, specificando:

- a) se l'intervento da realizzare è conforme alle previsioni urbanistiche;
- b) se necessita dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- c) se necessita della procedura verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) o di VIA.

12. Il Settore regionale verifica, entro i 7 giorni successivi al ricevimento, che il progetto:

- a) sia coerente con gli elaborati caricati in Rendis ai fini dell'ottenimento del finanziamento;
- b) sia coerente con quanto previsto dalle normative che disciplinano il Fondo e dalle presenti disposizioni;
- c) garantisca la finalità di mitigare il rischio idrogeologico;
- d) che l'ammontare di opere accessorie, come definite al punto 4.1.1. del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015, non sia di entità superiore al 10% dell'importo complessivo dei lavori.

13. L'ente attuatore può sottoporre a verifica soltanto il livello progettuale posto a base di gara, esplicitando la motivazione per la quale ritenga di omettere la verifica di uno o più livelli progettuali.

14. Resta ferma la procedura per la validazione dei progetti di cui all'art. 26 comma 8 D.Lgs. 50/2016.

15. Fermo restando l'importo complessivo previsto per la progettazione dal Fondo, l'ente attuatore, valutate le circostanze, può proporre all'Ufficio del Commissario l'attuazione della progettazione anche per stralci funzionali ove ne ricorrano ragioni di opportunità e convenienza. In caso di accoglimento della richiesta, le presenti disposizioni si applicano singolarmente ad ogni stralcio funzionale.

16. L'ente attuatore, fatto salvo il caso di cui all'articolo 5, comma 3, comunica l'avvenuta approvazione dei vari livelli progettuali al Settore regionale.

ART. 5 – APPROVAZIONE DEI PROGETTI

1. Gli enti attuatori degli interventi, approvano i progetti mediante conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. L. 241/90. In tal caso, in deroga alle tempistiche previste nella normativa statale, la conferenza è indetta entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e, fatto salvo quanto previsto in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, si conclude entro 45 giorni. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di una Amministrazione invitata sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera, prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato, a pena di inammissibilità, anche con riferimento alle specifiche prescrizioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

Qualora l'ente attuatore proceda ai sensi del successivo comma 3, la conferenza dei servizi garantisce la partecipazione degli interessati secondo le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La conferenza di servizi garantisce altresì la partecipazione dei cittadini in relazione alla variante urbanistica. A tal fine dovrà essere pubblicato, per 15 giorni, sul sito internet dell'ente attuatore e della Regione Toscana, sull'albo pretorio del Comune interessato e sul BURT un avviso in cui si specifica che l'approvazione del progetto avrà valore di variante, viene indicato ove viene reso consultabile il progetto e si indicano i termini (analoghi a quelli per gli interessati ex artt. 11 del DPR 327/2001) e le modalità con cui presentare le osservazioni. Le osservazioni degli interessati sono riportate e valutate in conferenza di servizi, la quale si esprime motivatamente in merito.

La comunicazione agli interessati dell'indizione della conferenza di cui all'art. 14, comma 5, della L. 241/90 è assolta mediante contestuale pubblicazione della convocazione o di un apposito avviso sul sito internet della Regione Toscana, al quale gli interessati possono produrre le proprie osservazioni scritte entro il termine ivi indicato e, comunque, in caso di conferenza simultanea, non oltre quarantotto ore prima della prima seduta della conferenza.

L'ente attuatore motiva qualora ritenga di non procedere tramite conferenza di servizi all'approvazione del progetto.

2. I pareri, i visti ed i nulla osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1 o qualora non si proceda tramite conferenza di servizi, in deroga ai termini della vigente normativa statale e fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 6, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo e l'ente attuatore provvede alla conclusione del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del D.L. 91/2014, quanto sopra si applica anche ai pareri e agli atti di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Nel caso in cui l'intervento non sia conforme agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e/o necessari del vincolo preordinato all'esproprio, l'ente attuatore può trasmettere al Commissario il progetto definitivo, corredato da tutti i pareri, i visti e gli atti di assenso previsti e/o dall'atto che approva il verbale conclusivo della conferenza di servizi. L'ente attuatore precisa nella

lettera di trasmissione se l'approvazione in conferenza di servizi è stata unanime ed in caso contrario attesta la scadenza del termine per proporre opposizione da parte delle Amministrazioni indicate nell'art. 14-quinquies.

Il progetto di cui al precedente capoverso è approvato e autorizzato dal Commissario, ai sensi dell'articolo 10 comma 6 del D.L. 91/2014, e tale approvazione costituisce variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e/o apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Il progetto trasmesso al Commissario ai fini di quanto sopra è altresì corredato degli esiti delle procedure di cui agli articoli 11, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

4. La variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e/o apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, oltre che con la procedura di cui al comma 3, può essere altresì disposta con le procedure ordinarie, nonché mediante conferenza di servizi sul progetto preliminare, con le stesse modalità previste ai commi precedenti.

5. Gli atti di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo dovranno espressamente prevedere che ciò non comporta dichiarazione di pubblica utilità. Tale dichiarazione potrà essere effettuata in sede di nuova approvazione del progetto esecutivo, che dia atto della copertura economica dell'intervento e degli esiti delle procedure di cui all'articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

ART. 6 – PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

1. Qualora sia prevista dalla vigente normativa la procedura di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale di competenza statale o regionale, i termini previsti dal titolo III del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 sono ridotti della metà, ad eccezione dei tempi di consultazione del pubblico che sono ridotti a 30 giorni.

ART. 7 - MONITORAGGIO E CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

1. Per ciascun intervento è individuato all'interno del personale del Settore regionale un referente regionale che costituisce il soggetto di riferimento della struttura commissariale per il Responsabile Unico del Procedimento. Il referente regionale collabora con il R.U.P. al fine della corretta applicazione delle presenti disposizioni, accompagnandolo nello sviluppo di tutta a progettazione.

2. L'ente attuatore provvede, entro 30 giorni dalla trasmissione delle presenti disposizioni, a trasmettere il cronoprogramma della progettazione redatto sulla base del modello DS-C allegato, al Settore regionale. Il Settore regionale, previa verifica di coerenza delle date inserite, trasmette il cromo programma al Settore Assetto Idrogeologico al fine del suo inserimento in MONITOSCANA.

3. Gli interventi del Fondo sono soggetti alla verifica del rispetto delle presenti disposizioni e del cronoprogramma di attuazione.

4. Il Responsabile Unico del Procedimento dovrà aggiornare il cronoprogramma di MONITOSCANA inserendo tempestivamente le date effettive e comunque trasmettere al Settore regionale, quando ne venga fatta richiesta, lo stato di attuazione dell'intervento. L'ente attuatore fornisce tempestivamente al referente regionale tutte le informazioni richieste e necessarie ai fini della sua attività, anche utilizzando le procedure informatiche e le piattaforme di monitoraggio che allo scopo saranno indicate dall'Ufficio del Commissario, ed in particolare, entro 10 giorni dall'adozione dei corrispondenti atti, trasmette:

a) la nomina del RUP

b) gli atti di l'affidamento della progettazione e/o di eventuali servizi;

c) l'atto di approvazione dei vari livelli progettuali;

Il R.U.P. comunica tempestivamente al referente ogni scostamento temporale dal cronoprogramma superiore a 30 giorni comunicando le date previste aggiornate. In tal caso il referente regionale

provvederà a modificare il cronoprogramma di MONITOSCANA aggiornando le date previste, fatto comunque salvo che il riferimento per valutare eventuali inadempienze dell'ente attuatore resta il cronoprogramma di cui al precedente comma 2.

Il R.U.P. trasmette altresì al Settore tutta la documentazione necessaria per consentire al referente l'aggiornamento, in raccordo con il monitoraggio effettuato dal Settore Assetto Idrogeologico di cui al comma successivo, della piattaforma ReNDiS.

5. Tutte le informazioni e la documentazione di cui al presente articolo, compresa la scheda compilata bimestralmente dai RUP, sono trasmesse, a cura del referente regionale, al Settore Assetto Idrogeologico al fine di provvedere agli adempimenti di monitoraggio, di cui al sistema BDU-SGP, oltre alle relazioni ex art 15, comma 1, del D. Lgs. 30 giugno 2011, n. 123 ed ex. art.17 comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, nonché la relazione semestrale di cui all'art. 6 comma 1, del decreto MATTM del 12.11.2018.

6. Il mancato aggiornamento dei dati di monitoraggio secondo quanto sopra indicato comporta la sospensione del trasferimento delle relative risorse.

7. Qualora, nell'ambito del controllo effettuato ai sensi dei precedenti punti, il Settore regionale rilevi inadempienze, negligenze o violazioni delle disposizioni che regolano l'attuazione della progettazione, ne dà comunicazione al Settore Assetto Idrogeologico. Il Settore Assetto Idrogeologico, valutato quanto comunicato dal settore regionale e ove ritenga sussistenti le inadempienze, negligenze o violazioni dell'ente attuatore, ne dà comunicazione al Coordinatore dell'Ufficio del Commissario. Il Commissario, informato dal Coordinatore, diffida l'ente attuatore affinché rimuova la situazione di inadempienza, negligenza o violazione assegnando a tal fine un termine non inferiore a 7 giorni. Scaduto tale termine senza che l'ente attuatore abbia provveduto, il Commissario si sostituisce all'ente attuatore relativamente all'adempimento contestato ovvero, nei casi più gravi, nel complesso delle attività di attuazione della progettazione, ovvero provvede alla sostituzione dell'ente attuatore inadempiente con altro soggetto. Sono a carico dell'ente attuatore per il quale si è attivato il potere sostitutivo gli eventuali danni derivanti dalle negligenze, inadempienze o violazioni contestate.

8. Il Settore regionale, qualora lo ritenga necessario al fine di assicurare il rispetto dei criteri di legalità, economicità, efficienza e trasparenza nell'attuazione degli interventi finanziati con l'Accordo, informa il Settore Assetto Idrogeologico, il quale, sentito il Coordinatore dell'Ufficio del commissario, può promuovere la verifica sugli atti connessi alle procedure di affidamento dell'ente richiedendo l'intervento diretto, anche ispettivo, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

ART. 8 – MODALITÀ DI EROGAZIONE

1. Il Commissario delegato, tramite il Settore, provvede alla liquidazione delle risorse con le seguenti modalità:

a) acconto massimo del 20% dell'importo del finanziamento (eventualmente rideterminato ai sensi dell'art. 4, comma 4) su richiesta del Responsabile unico del procedimento dell'ente attuatore. La richiesta, accompagnata da una stima dettagliata dei costi previsti per tutta la fase di progettazione, nonché della documentazione che determina impegni almeno per l'importo richiesto, dovrà essere inoltrata utilizzando il Modello A allegato alle presenti disposizioni firmato digitalmente;

b) ulteriori tre acconti del 20% dell'importo del finanziamento (eventualmente rideterminato ai sensi dell'art. 4, comma 4), su richiesta del Responsabile unico del procedimento dell'ente attuatore che attesti, mediante la documentazione giustificativa di cui al successivo art 9, l'utilizzo di almeno il 75% dell'importo già erogato ovvero la maturazione di obbligazioni (ad es. stati di avanzamento) per un importo superiore. Le richieste, corredate dai documenti fiscali attestanti quanto sopra ovvero dalla relativa documentazione giustificativa in originale digitale o copia conforme digitale,

dovranno essere inoltrate utilizzando il Modello B allegato alle presenti disposizioni firmato digitalmente;

c) saldo su richiesta del Responsabile unico del procedimento dell'ente attuatore da inoltrare, utilizzando il Modello C allegato alle presenti disposizioni, accompagnata dall'atto di approvazione del progetto esecutivo, della verifica e della validazione di cui all'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, redatti in coerenza con il precedente art. 5 comma 5, nonché della documentazione indicata al successivo art. 9. La richiesta di saldo potrà essere successivamente integrata, sempre nei limiti del finanziamento, soltanto per far fronte a situazioni sopravvenute successivamente all'approvazione del progetto esecutivo in assenza del finanziamento dell'intervento, compresa la necessità di adeguamento prezzi o di accoglimento di osservazioni ex art. 16 del DPR 327/2001.

2. Le liquidazioni sono subordinate alla verifica del rispetto da parte dell'ente attuatore degli obblighi di informativa e di monitoraggio previsti dalle presenti disposizioni. L'erogazione del saldo è comunque subordinata all'attestazione da parte del settore regionale, oltre che della conferma delle condizioni di cui al precedente art. 4, comma 7, della cantierabilità dell'intervento, con particolare riferimento all'acquisizione di tutti i pareri e autorizzazioni e alla conformità urbanistica, nonché della completezza della documentazione ai fini della classificazione dell'opera e dell'acquisizione al demanio regionale come previsto dal D.P.G.R. 42/R/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80".

3. Le richieste di erogazione di cui al comma 1 sono trasmesse al settore regionale e per conoscenza al Settore Assetto Idrogeologico - via pec - e inserite sulla piattaforma informatica messa a disposizione dalla Regione unitamente alla documentazione giustificata di cui all'art. 9 mediante caricamento della stessa.

4. Il Settore regionale, previa verifica positiva effettuata anche con riferimento al corretto rispetto delle presenti disposizioni, provvede a validare la richiesta di liquidazione per la successiva erogazione da parte del Settore Contabilità.

ART. 9 – RENDICONTAZIONE

1. Per ogni intervento di propria competenza l'ente attuatore carica sulla piattaforma informatica predisposta dalla Regione Toscana la documentazione necessaria per la rendicontazione della spesa. Tale documentazione è caricata in continuo, al prodursi di uno dei documenti di cui al successivo comma 2, e comunque compatibilmente con le esigenze di cui all'art. 8 e, in ogni caso, non oltre il 10 gennaio di ogni anno successivo alle date di emissione dei documenti.

2. Sulla piattaforma dovrà essere caricata, sulla base delle indicazioni che saranno dall'Ufficio del Commissario per il tramite del Settore, la seguente documentazione in originale digitale o copia conforme digitale in relazione a quanto già erogato dal Commissario:

- Quadro economico aggiornato dell'opera;
- Atti di approvazione del progetto;
- Atti di affidamento dei servizi;
- Contratti;
- Verbale di consegna dei servizi;
- Stati di Avanzamento dei servizi;
- Certificato di regolare esecuzione o di verifica di conformità dei servizi
- Atti di impegno e liquidazione;
- Mandati di pagamenti quietanzati;
- Fatture di pagamento quietanzate e documento attestante la regolarità contributiva;

3. Il Settore verifica la correttezza e completezza della documentazione trasmessa che viene presa in carico dal Settore Contabilità che provvede ad una ulteriore verifica ed alla consegna della

documentazione alla Ragioneria dello Stato allegandola al rendiconto delle entrate e delle spese dell'intervento delegato e alla sezione dimostrativa dei crediti e dei debiti secondo lo schema stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Qualora dalle verifiche operate dal Settore si riscontrassero delle carenze documentali lo stesso si attiva tempestivamente nei confronti dell'ente attuatore per l'integrazione della documentazione. Nel caso in cui il riscontro della carenza documentativa sia rilevato dal Settore Contabilità, quest'ultimo segnala al Settore quanto rilevato, perché si faccia inoltrare tempestivamente l'integrazione documentale dal soggetto attuatore.

5. In caso di inadempienza da parte del soggetto attuatore degli obblighi rendicontativi, che impediscano al Commissario di assolvere correttamente ai propri adempimenti rendicontativi, le somme per le quali non sia pervenuta la documentazione giustificativa saranno oggetto di provvedimento di recupero da parte del Commissario.